

DIRITTO SOCIETARIO

È legittima la cessione di quote a prezzo simbolico

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nei contratti che hanno per oggetto il **trasferimento di partecipazioni o aziende** la previsione di un **prezzo di cessione simbolico** (ad esempio, 1 Euro) potrebbe comportare un **vizio di nullità** per via dell'**inesistenza del corrispettivo**; vi sono tuttavia circostanze in cui l'indicazione del prezzo puramente simbolico in quanto **prossimo allo zero** è del tutto **legittima**, senza che perciò il trasferimento si venga a qualificare come una **donazione**.

Può essere questo il caso in cui l'oggetto del trasferimento è la **partecipazione in un'impresa in perdita**, come nella circostanza che ha formato oggetto di una recente pronuncia del **Tribunale di Roma (sentenza del 13.11.2020)** in cui, in presenza di un **contratto di cessione di quote di partecipazione**, il prezzo era stato indicato **in misura del tutto simbolica** al solo fine della repertorizzazione dell'atto stesso, senza che ciò ne ledesse la legittimità in ragione del fatto che la società le cui partecipazioni venivano cedute era **gravata da una consistenza quantità di debiti**.

Ciò che rileva, quindi, è che anche in presenza di un prezzo certamente simbolico, come nel caso di specie, esiste il **perseguimento di un interesse giuridico del cedente**, come è ad esempio la **liberazione dai debiti**, o come potrebbe essere il fatto di trovarsi **sollevato da rapporti di lavoro** o contratti onerosi facenti parte della società (o dell'azienda) trasferita al compratore.

Occorre perciò distinguersi fra la **"gratuità" dell'atto**, che certamente ricorre quando il prezzo di cessione è, come nel caso trattato dalla sentenza in commento, prossimo allo zero, dalla **"liberalità"** che attiene allo spirito per il quale l'atto di trasferimento viene compiuto.

Un negozio può essere perciò **a titolo gratuito**, come quando il prezzo è di per se stesso insignificante, ma pur tuttavia **perseguire un interesse economico comune delle parti**, e senza perciò cadere nell'espressione di una **"donazione"**; infatti, affinché ricorra la donazione, in luogo di atto di cessione gratuito, occorre che vi siano:

- un **elemento soggettivo** che è lo **spirito di liberalità**, ovvero la consapevolezza del dante causa di produrre un vantaggio patrimoniale all'avente causa senza esservi obbligato;
- un **elemento oggettivo** che consiste nel depauperamento del patrimonio del dante causa.

Quando invece il trasferimento, seppure in assenza di corrispettivo reale si dà da condurlo verso la sua **gratuità**, si collega ad un **interesse comune di risanamento** dell'impresa, e di **liberazione del cedente da pesi e gravami** (nel caso della sentenza del Tribunale di Roma si trattava di una società in liquidazione con patrimonio negativo), non si intravedono affatto i **tratti caratteristici della donazione**, così che l'atto di cessione rimane **legittimo ed efficace**.

La sentenza citata è altresì interessante in quanto fra i motivi eccepiti dagli attori per domandare la nullità del contratto di trasferimento delle partecipazioni vi era anche il fatto che il **prezzo** sarebbe stato **in parte determinabile**, per via della previsione di **una tipica clausola di earn-out**, in forza della quale dall'**esito del realizzo tratto dal cessionario** dalla **liquidazione del patrimonio** della società ceduta si sarebbe determinata una **integrazione del prezzo** di cessione.

L'eccezione degli attori era riferita al fatto che, poiché tutta la gestione ed anche la predisposizione del bilancio o rendiconto da cui si sarebbero tratte le grandezze utili a calcolare la parte determinabile del prezzo erano sotto **l'esclusivo controllo e potere della parte venditrice**, questa clausola si sarebbe presentata come **viziata da una condizione meramente potestativa** in quanto soggetta al semplice **arbitrio di una delle parti**.

Di diverso avviso il Tribunale romano il quale fissa **alcuni principi** interessanti.

Viene precisato che sul piano della validità di una simile clausola, non è determinante il fatto che le **persone del cessionario e dell'amministratore della società** ceduta vengano eventualmente a **coincidere**, posto che l'amministrazione di società è comunque disciplinata da regole che devono **tutelare la corretta gestione**, regole che hanno **natura imperativa**, oltre a poter essere integrate con la presenza di **patti fra le parti** tali da disporre cautele e tutele per il cedente.

Pertanto, quando la clausola fissa, anche per effetto del supporto dato dalla disciplina di legge (nel caso di specie, si trattava delle regole della liquidazione di società), in **modo chiaro i criteri di determinazione dell'integrazione del prezzo** di cessione, non vi sono ragioni per **dubitare della sua validità**.